

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è emanato in applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha istituito RENTRI, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e del D.M. 4 aprile 2023 n.59, in relazione alla produzione, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai rifiuti assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani da avviare alla raccolta differenziata prodotti dall'Università degli Studi della Tuscia.
2. La puntuale applicazione del presente Regolamento consente di:
 - non disperdere nell'ambiente i rifiuti prodotti;
 - rispettare la normativa vigente in materia;
 - garantire la gestione dei rifiuti in modo omogeneo in tutto l'Ateneo;
 - conferire i rifiuti in modo sostanzialmente e formalmente corretto agli smaltitori, per la tutela della salute dei lavoratori nel rispetto dell'ambiente e della legislazione vigente.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture dell'Università degli Studi della Tuscia, e deve essere osservato dalle seguenti categorie di personale:
 - personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
 - studenti dei corsi universitari e dei master, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando frequentino aule e laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
 - lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;
 - personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell'Università.
2. Le strutture universitarie che operano presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, salvo diversa pattuizione prevista in specifici accordi, sono soggette alla stessa disciplina dell'ente ospitante.

Art. 3

Esclusioni

1. Dal presente Regolamento, in applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono escluse:
 - la gestione dei rifiuti radioattivi, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge;
 - la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto, provenienti da interventi di manutenzione degli edifici universitari, da arredi o da apparecchiature, in quanto di competenza delle ditte incaricate degli interventi di bonifica;
 - la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli impianti tecnologici presenti negli edifici ed aree di pertinenza dell'Ateneo, in quanto di competenza della ditta incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi, nonché della esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

Art. 4

Definizioni e soggetti di riferimento

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183 del D. Lgs.152/2006);
 - b) **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - c) **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183 del D. Lgs.152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - d) **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - e) **Sito Produttivo**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività lavorative dalle quali originano i rifiuti;
 - f) **Luogo di produzione rifiuti**: i luoghi e gli ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca o di servizio nei quali siano prodotti rifiuti di qualunque tipo (aule, laboratori, uffici, studi e spazi comuni);
 - g) **RENTRI**: Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi del D.M. 4 aprile 2023 n.59;
 - h) **Deposito Temporaneo Rifiuti pericolosi (DTR)**: ambiente appositamente realizzato con le

caratteristiche previste dalla normativa vigente per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare allo smaltimento mediante ditte specializzate;

- i) **Isola Ecologica:** area situata all'interno del sito produttivo appositamente attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani (RSU);
- j) **Imballaggio o confezione:** il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale nel quale il rifiuto è contenuto o raccolto, ed il relativo sistema di chiusura;
- k) **Etichettatura:** l'insieme delle indicazioni da riportare sull'imballaggio con apposita etichetta per l'individuazione della tipologia e pericolosità del rifiuto;
- l) **Operatore:** utente accreditato che accede al RENTRI in rappresentanza dell'Amministrazione;
- m) **Persona incaricata:** una persona fisica che accede al RENTRI, come utente, per conto dell'operatore;
- n) **Preposto al Deposito Temporaneo Rifiuti:** dipendente dell'Amministrazione che provvede alla gestione del Deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e, in qualità di incaricato, agli adempimenti previsti dal RENTRI;
- o) **Responsabile dell'attività:** il responsabile dell'attività di didattica, di ricerca, di servizio che ha dato origine al rifiuto durante l'attività a lui affidata o da lui promossa;
- p) **Consulente ADR:** persona titolata ed autorizzata per svolgere la consulenza a tutti quei soggetti obbligati alla nomina di un Consulente ADR per il Trasporto di Merci Pericolose. Il Consulente deve redigere per conto del Datore di lavoro una relazione annuale indicando le procedure seguite e da porre in essere;
- q) **Codice Europeo Rifiuti (C.E.R.):** codifica sviluppata con tre coppie di numeri e collegata a una descrizione esaustiva che definisce in modo chiaro ogni rifiuto di qualsivoglia natura, facendo riferimento al processo che ne costituisce l'origine.

Art.5

Titolare della gestione dei rifiuti prodotti in Ateneo

1. Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi della Tuscia.

Art. 6

Obblighi del titolare della gestione

1. Il Rettore, avvalendosi della collaborazione del Servizio Tecnico e Gestione Ambientale, assolve i seguenti obblighi:

- individua gli insediamenti produttivi in relazione alle esigenze di didattica, di ricerca e di servizio delle strutture universitarie;
 - assicura il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti prodotti dagli insediamenti;
 - impartisce direttive per lo stoccaggio temporaneo e il conferimento a vettore autorizzato per lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti dalle strutture universitarie in conformità alla normativa vigente;
 - vigila sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti negli insediamenti produttivi;
 - nomina il Consulente ADR per il Trasporto di Merci Pericolose.
2. Il Rettore provvede affinché gli insediamenti produttivi dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Art.7

Classificazione dei rifiuti.

1. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo sono classificati nel modo seguente:

a) *Rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di laboratorio derivanti da attività di didattica e di ricerca*, in particolare:

- rifiuti speciali originati da processi chimici e biologici di varia natura;
- anticrittogamici utilizzati in azienda agraria (contenitori e residui dei trattamenti)
- soluzioni di sviluppo e fissaggio fotografico;
- contenitori *toner* stampanti e fotocopiatrici;
- resine a scambio ionico, filtri esausti cappe e armadi, cartucce a osmosi inversa;
- reagenti e solventi obsoleti di laboratorio;
- oli esauriti minerali e sintetici (non contenenti PCB e PCT).

b) *Rifiuti speciali sanitari non pericolosi e pericolosi derivanti da attività di laboratorio e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura e di ricerca*, in particolare:

- oggetti da taglio (es: bisturi, rasoi);
- indumenti, contenitori, altro materiale monouso di laboratorio (es: guanti, camici monouso, aghi, pipette, provette, puntali);
- lettiere da stabulario (es: fogli assorbenti, segatura, terriccio);
- carcasse e parti anatomiche di animali;
- colture cellulari e microbiologiche;
- farmaci scaduti.



2. I Rifiuti assimilabili agli urbani da avviare alla raccolta differenziata:

- carta e cartone;
- plastica;
- vetro;
- organico;
- indifferenziato;
- ingombranti;
- RAAE.

CAPO II NOMINE E ATTRIBUZIONI

Art. 8

Compiti del Direttore del Dipartimento.

1. Il Direttore del Dipartimento, per i laboratori afferenti al proprio dipartimento:
 - a) vigila affinché le operazioni di trasferimento dai laboratori al luogo adibito al DTR del Sito siano effettuate in condizioni di sicurezza;
 - b) segnala tempestivamente al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Servizio Tecnico e Gestione Ambientale ogni evento che possa essere fonte di pericolo per la salute delle persone e per la sicurezza dell'ambiente.

Art. 9

Individuazione e nomina del preposto al DTR

1. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento, individua e nomina tramite apposito decreto il preposto al DTR fra il personale tecnico-amministrativo.

Art. 10

Compiti del preposto al DTR

1. Il preposto al DTR deve ricevere un'adeguata formazione sulla normativa vigente in tema di classificazione e individuazione dei rifiuti (etichettatura), gestione dei DTR e gestione del registro elettronico RENTRI in qualità di persona incaricata (art. 4, lett. m)).
2. I compiti e le attribuzioni, in materia di gestione dei rifiuti, a carico del preposto, sono:
 - a) provvedere alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - b) provvedere mensilmente a comunicare mediante apposita scheda al Servizio Tecnico e Gestione

Ambientale e alla ditta incaricata del servizio di ritiro dei rifiuti speciali, le tipologie e i quantitativi di rifiuti speciali da ritirare.

- c) provvedere alla predisposizione e compilazione e trasmissione della documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti stoccati nel DTR secondo le modalità previste dal RENTRI;
- d) collaborare con il Servizio Tecnico e Gestione Ambientale per le operazioni di ritiro dei rifiuti stoccati nel DTR mediante ditta specializzata secondo calendario dei ritiri programmati;
- e) verificare settimanalmente le quantità dei rifiuti speciali stoccati al fine di non superare i limiti previsti dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 11

Compiti del responsabile dell'attività di didattica e ricerca in laboratorio

1. I compiti del Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio (come individuato all'art.3 lett. i) del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro) sono:
 - a) provvedere ad una corretta identificazione e gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività;
 - b) informare i propri collaboratori e gli studenti che frequentano il laboratorio a lui assegnato sulle corrette procedure da adottare per la gestione dei rifiuti;
 - c) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei propri collaboratori e degli studenti anche in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) conferire al DTR i rifiuti prodotti secondo le modalità previste dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 12

Compiti del Consulente ADR

1. I compiti del Consulente ADR sono:
 - a) redigere una relazione, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'Ateneo, indicante le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'Ateneo in condizioni ottimali di sicurezza (Art. 4 comma 1 del D.Lgs. 40/2000);
 - b) redigere la relazione annuale di cui al precedente punto e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose (art. 4 comma 2 del D.Lgs. 40/2000);
 - c) consegnare la relazione di cui al punto 1 al Rettore (art. 4 comma 3 del D.Lgs. 40/2000);
 - d) redigere le procedure di corretta classificazione, imballaggio e spedizione dei rifiuti prodotti in

ogni laboratorio dell'Ateneo;

e) assistere il personale dei laboratori per raggiungere una corretta metodologia di classificazione, imballaggio, spedizione dei rifiuti prodotti;

f) cooperare con il Servizio Tecnico e Gestione Ambientale per ottimizzare tutto il ciclo di produzione e spedizione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti;

g) redigere una relazione di incidente qualora nel corso di un trasporto ovvero di un'operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente (art. 4 comma 4 del D.Lgs. 40/2000).

CAPO III

DEPOSITI TEMPORANEI PER I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LABORATORIO D.T.R.

Art. 13

Tipologie di rifiuti da conferire ai depositi temporanei

1. Dovranno essere conferiti ai depositi temporanei del presente Capo i rifiuti speciali pericolosi e non di cui all'art. 7 comma 1.

Art. 14

Depositi temporanei rifiuti pericolosi attività di ricerca - normativa

1. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce all'art.183, comma 1, lettera bb), il deposito temporaneo come "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti", purché rispetti, oltre a quelle previste dall'art. 185-*bis* del medesimo Decreto, le seguenti condizioni:

a) I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodebenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore:

- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi.

c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- oppure quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 30 mc l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

d) i rifiuti sanitari infettivi e non, devono essere conservati negli appositi contenitori sigillati e sterilizzati riportante la simbologia specifica ed avviati allo smaltimento.

2. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute.

3. Nel deposito temporaneo devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Art.15

Caratteristiche del Deposito Temporaneo Rifiuti (DTR)

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali deve essere effettuato secondo le seguenti prescrizioni:

- a) il deposito deve avvenire in luogo custodito o chiuso a chiave, coperto e destinato allo scopo;
- b) le aree in cui avviene il deposito devono essere opportunamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti. Dovranno inoltre essere apposte tabelle o procedure che riportino le norme di comportamento del personale addetto;
- c) le aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio devono essere impermeabilizzate e rese tali da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta di eventuali versamenti;
- d) I rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di tenuta in relazione alle specifiche caratteristiche di pericolosità;
- e) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale reso edotto del rischio e munito, quando occorra, di idonei mezzi di protezione atti ad evitare il contatto diretto, l'inalazione e ogni eventuale rischio residuo;
- f) Il deposito temporaneo dovrà essere dotato di bacino di contenimento. La capacità del bacino deve essere uguale ad un terzo di quella complessiva effettiva dei contenitori depositabili e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande; ovviamente nello stesso bacino potranno essere posizionati solo rifiuti compatibili tra loro;
- g) il deposito deve essere munito di estintore, segnalato, posto all'esterno del deposito stesso.

2. La cartellonistica per il deposito temporaneo deve riportare:

- a) simboli attestanti la presenza di sostanze tossiche, nocive, infiammabili, sanitarie;
 - b) eventuali consigli di prudenza;
 - c) un protocollo *standard* recante la corretta procedura da adottare in caso di versamento accidentale o di contaminazione personale.
3. Sulla porta del deposito temporaneo devono essere presenti:
- a) la scritta “Deposito rifiuti speciali e tossico nocivi” nonché lettera "R" nera in campo giallo;
 - b) il cartello di divieto di accesso al personale non autorizzato;
 - c) il cartello vietato fumare;
 - d) eventuali altri simboli di pericolo, di divieto o di prescrizione.

Art. 16

Confezionamento ed etichettatura dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da conferire al DTR

1. I Rifiuti Speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi, devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:
- a) essere confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;
 - b) essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
 - c) possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di manipolazione;
 - d) se muniti di sistema di chiusura, che può essere riapplicato, devono essere costruiti in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.
2. I Rifiuti Speciali devono riportare sull'imballaggio, ovvero su etichette appostevi, le seguenti indicazioni:
- a) il nome del rifiuto o la sua descrizione;
 - b) il Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.);
 - c) il Codice Onu (UN).
- I Rifiuti Speciali Pericolosi devono riportare sull'imballaggio, oltre ad a) e b) e c), anche:
- d) la classe di pericolosità (HP).

Per ragioni di sicurezza e di informazione è necessario, inoltre, che i contenitori di rifiuti siano provvisti di:

a) etichette recanti pittogrammi che indichino il tipo di pericolo correlato al rifiuto.

Le etichette da applicare sul contenitore riempito di rifiuti solidi o liquidi sono quelle di seguito indicate, in cui il pittogramma indica il tipo di pericolo mentre il numero in basso alla losanga identifica la classe di appartenenza:

<p>2.1</p>  <p><i>Gas infiammabile</i> <i>(la fiamma può essere di colore bianco)</i></p> 	<p>2.3</p>  <p><i>Gas compresso</i> <i>(la bombola può essere di colore bianco)</i></p> 	<p>2.3</p>  <p><i>Gas tossico</i></p>	<p>3</p>  <p><i>Liquido infiammabile</i> <i>(la fiamma può essere di colore bianco)</i></p> 
<p>4.1</p>  <p><i>Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati</i></p>	<p>4.2</p>  <p><i>Materie soggette ad accensione spontanea</i></p>	<p>4.3</p>  <p><i>Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili</i> <i>(la fiamma può essere di colore bianco)</i></p> 	<p>5.1</p>  <p><i>Materie a pericolo di attivazione di un incendio (comburente)</i></p>

<p>5.2</p>  <p><i>Perossido organico</i></p>	<p>6.1</p>  <p><i>Materie tossiche</i></p>	<p>6.2</p>  <p><i>Materiale infetto</i></p>	<p>8</p>  <p><i>Materiale corrosivo</i></p>
<p>9</p>  <p><i>Pericoli diversi</i></p>	 <p><i>Inquinante Ambiente Acquatico</i></p>		

Le etichette indicanti il pericolo devono avere dimensioni almeno di cm 10x10.

Il nome del rifiuto e i relativi codici C.E.R. e UN, siano essi sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampati a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili, devono essere posti in modo che siano bene in vista e devono rimanere inalterati anche a distanza di tempo.

b) Sui contenitori dei Rifiuti Speciali deve essere apposta etichetta inamovibile, o un marchio, a fondo giallo aventi le misure di cm 15 x 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

I colori delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

Le etichette con i pittogrammi relativi alla pericolosità dei rifiuti sono fornite dalla ditta affidataria del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio.

Per tutte le operazioni di etichettatura ed imballaggio sarà possibile avvalersi della collaborazione del consulente ADR previa richiesta tramite *e-mail*.

c) La capacità degli imballaggi (recipienti, contenitori) per la raccolta dei rifiuti, di capacità non deve superare i 15 litri per i liquidi e i 60 litri per i rifiuti solidi.

Art. 17

Sicurezza ed igiene.

1. Oltre all'obbligo di rispettare il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (di cui all'allegato G del testo aggiornato del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152), ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, il personale addetto ad occuparsi delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti, è tenuto a rispettare le norme tecniche di base che si applicano alle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nei laboratori chimici e/o sanitari in cui i rifiuti sono generati.
2. Prima di procedere alla manipolazione di qualsiasi tipo di rifiuto è necessario, pertanto:
 - identificare la natura del rifiuto;
 - informarsi sui pericoli connessi alla sua manipolazione e stoccaggio, consultando le **Schede di Sicurezza** delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto, le **Frasi di rischio** ed i **Consigli di prudenza**;
 - individuare correttamente il recipiente atto a contenere il rifiuto (sia in termini di materiale, che di chiusura e capacità);
 - etichettare correttamente il recipiente contenente il rifiuto;
 - ridurre al minimo il tempo di stazionamento del rifiuto nell'ambiente di lavoro;
 - provvedere a portare il rifiuto nel locale predisposto per il deposito temporaneo, avendo cura di osservare le stesse precauzioni relative all'immagazzinamento dei prodotti chimici da cui i rifiuti sono generati.
 - non miscelare nei contenitori sostanze incompatibili o che reagiscono tra di loro con sviluppo di gas e vapori, potenzialmente tossici od esplosivi;
 - **indossare il camice ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei.**
3. La manipolazione dei rifiuti e l'accesso ai locali predisposti al loro accumulo temporaneo, è riservata al solo personale addetto.
4. La conservazione e la manipolazione delle sostanze infiammabili devono essere effettuate in modo che non si verifichino le condizioni che possano dare origine alla combustione: presenza di fiamme, scintille elettriche, contatto con superfici calde (autoaccensione). Particolare cautela occorre con le sostanze dotate di facile accensione spontanea: fosforo giallo, alcuni composti organometallici, magnesio, alluminio in polvere ecc. I rifiuti infiammabili vanno conservati in recipienti ben chiusi, riempiti per non più di 3/4 ed immagazzinati in luoghi ben ventilati e non esposti al sole.
5. Per la gestione e la conservazione delle sostanze chimiche occorre osservare le seguenti accortezze:
 - evitare di miscelare sostanze incompatibili. Molte sostanze, di per sé stabili, possono dare origine a reazioni violente, o a prodotti di reazione esplosivi o tossici, quando vengono a contatto con altre

sostanze "incompatibili" (in caso di dubbi, verificare sempre le Schede di Sicurezza);

- evitare l'accumulo prolungato e l'esposizione alla luce di solventi che possono generare perossidi (etere etilico in particolare);
- ricordare che certi monomeri perossidabili (resine) possono polimerizzare violentemente se non sono conservati in modo adeguato (luogo fresco, assenza di luce);
- evitare la presenza di ossidanti forti, come clorati, perclorati, permanganato, acido cromico, ecc. con sostanze organiche facilmente ossidabili poiché possono dare luogo a violente reazioni;
- conservare separatamente i prodotti fortemente corrosivi (acidi concentrati);
- evitare di immettere rifiuti liquidi, di qualsiasi tipo, in contenitori metallici non plastificati internamente (pericolo di corrosione);
- evitare il travaso di consistenti quantitativi di rifiuti, se non necessariamente richiesto, poiché si potrebbero generare emissioni di gas tossici imprevedibili.

Art. 18

Rifiuti speciali pericolosi sanitari, infettivi e non

1. In presenza di rifiuti speciali pericolosi sanitari infettivi e non, con elevato rischio biologico, è opportuna la riduzione della carica batterica mediante idoneo trattamento prima del confezionamento.
2. Successivamente, per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, i rifiuti sanitari devono essere inseriti in apposito ed idoneo imballaggio a perdere, sufficientemente rigido e resistente per sopportare le sollecitazioni del trasporto, recante la scritta: "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e deve essere visibile il simbolo di rischio biologico; se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti devono essere contenuti in apposito recipiente rigido a perdere recante la scritta: "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti".

Art. 19

Modalità di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

1. In ogni luogo di produzione di rifiuti dell'Ateneo in cui si svolgono attività di ricerca e didattica che generano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi occorre predisporre i contenitori idonei a ricevere i rifiuti riportanti in etichetta il codice CER, il codice UN e la descrizione della tipologia specifica con l'indicazione della pericolosità (infiammabile, tossico, nocivo, etc.). Tali contenitori devono essere di piccole dimensioni, ben chiusi e custoditi in luogo, armadio o cappa o piano di lavoro, avente le caratteristiche di sicurezza consone alla pericolosità del rifiuto.



2. Con la cadenza temporale decisa dal responsabile dell'attività di quel luogo di lavoro, il contenitore va consegnato al preposto al deposito temporaneo rifiuti nei giorni stabiliti per la consegna rifiuti al DTR.
3. Le modalità di consegna del rifiuto al DTR sono riportate nell'allegato I al Regolamento.

CAPO IV RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 20

Rifiuti assimilabili agli urbani

1. All'interno di tutte le strutture di Ateneo viene assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti tramite la presenza di appositi contenitori per:
 - Carta;
 - Cartone;
 - Plastica;
 - Vetro;
 - Indifferenziato.
2. La ditta titolare dell'appalto per il servizio di pulizie dei locali di Ateneo provvederà allo svuotamento dei contenitori posizionati all'interno degli edifici e al conferimento del rifiuto differenziato presso i relativi contenitori dell'isola ecologica.

Art. 21

Rifiuti ingombranti e speciali non pericolosi e R.A.E.E.

1. Per rifiuto ingombrante si intende:
 - Apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose;
 - Arredi;
 - Materiali in ferro, materiali in alluminio o altri metalli (quali ad esempio fusti, involucri di prodotti chimici non contaminati, scarti metallici da officina), legname;
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche, personal computer, ed apparecchiature scientifiche.
2. I rifiuti ingombranti speciali non pericolosi saranno raccolti e smaltiti dal gestore comunale a chiamata. Il compito di organizzare lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti è demandato ai Dipartimenti di riferimento delle singole strutture.

3. Va ricordato l'obbligo da parte dei distributori, venditori e ditte affidatarie di lavori, servizi e forniture, di ritirare gratuitamente l'apparecchiatura elettrica e/o elettronica (AEE) da dismettere, riconducibile all'uso domestico, in sostituzione dell'AEE nuova in numero di uno contro uno: la condizione è che le apparecchiature siano equivalenti e quella da dismettere abbia svolto le stesse funzioni a cui è destinata la nuova apparecchiatura.

4. Nel caso di AEE di uso scientifico e/o uguali a quelle di uso domestico contaminate da sostanze pericolose, radioattive o sostanze infettive, lo smaltimento deve avvenire come rifiuto speciale pericoloso con le modalità previste dal presente regolamento.

In fase di predisposizione di Capitolati, Fogli Condizioni Esecutive, Autorizzazioni alla spesa e di tutta la documentazione a corredo di affidamenti di lavori, servizi e forniture è obbligo prevedere lo smaltimento del materiale di risulta o sostituito. I relativi costi sono a carico del centro di spesa che commissiona l'intervento.

Art. 22

Rifiuti derivanti dall'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (ai sensi del D. Lgs. 206/01)

1. Microrganismo Geneticamente Modificato (MOGM): un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo che non avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale (per i dettagli vedi allegati al D. Lgs. 206/01).

2. Impiego confinato: ogni attività nella quale i microrganismi vengono modificati geneticamente o nella quale tali MOGM vengono messi in coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione o con l'ambiente.

3. I rifiuti derivanti dall'attività di laboratorio, serra e camera di crescita contaminati da MOGM di classe 2, 3 e 4 devono essere trattati in modo da inattivare i MOGM seguendo specifiche procedure; tali procedure sono rintracciabili all'interno delle notifiche di impianto e di impiego; per i MOGM di classe 1 le operazioni di inattivazione si dovranno eseguire qualora se ne evinca la necessità. Occorre riferirsi sempre ai documenti di notifica, i quali devono contenere anche una valutazione del rischio.

4. Una volta decontaminati da MOGM i rifiuti vanno trattati come specificato in questo regolamento per ogni tipologia diversa.

5. Si ricorda che la citata normativa sui MOGM impone di minimizzare (classe 2) o impedire (classe 3 e 4) gli scarichi in fognatura.

6. Qualora si tratti di rifiuti provenienti da emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati ci si dovrà riferire in tutto e per tutto a quanto dichiarato nelle notifiche approvate dagli organi competenti (D. Lgs. 224/03).

Art. 23

Divieti

1. In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:
 - conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi con i rifiuti urbani e di raccolta differenziata;
 - stoccare rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi all'esterno del DTR, al di fuori degli spazi opportunamente delimitati e segnalati nei laboratori, all'esterno degli edifici universitari e nelle isole ecologiche istituite per la raccolta differenziata;
 - avviare alla raccolta differenziata, contenitori in vetro e plastica o materiale cartaceo contaminati da sostanze chimiche e/o liquidi biologici;
 - produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 24

Rinvio normative vigenti

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.